

**SENATO DELLA REPUBBLICA
AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)**

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2010

206^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI ed altri. - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Riprende la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 giugno.

Il relatore CECCANTI (PD) ritira l'emendamento 1.5. Inoltre, sottolinea la necessità di precisare, all'articolo 3, che la pubblicazione cui è fatto riferimento è quella successiva alla promulgazione, la quale interviene solo dopo l'eventuale *referendum* confermativo, di cui all'articolo 138 della Costituzione, ovvero trascorsi i tre mesi previsti per richiederlo.

Il senatore SANNA (PD) si sofferma sull'emendamento 1.11, con riguardo alla sospensione del processo nei confronti del Presidente della Repubblica, e sull'emendamento 1.34, relativo ai membri del Governo. Essi prevedono una procedura alternativa a quella proposta dai presentatori del disegno di legge, stabilendo che la deliberazione parlamentare sulla sospensione del processo penale, ove non sia adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, sia rimessa alla Corte costituzionale. L'obiezione avanzata, secondo cui la Corte non potrebbe sindacare una deliberazione parlamentare, non appare, a suo avviso, fondata: infatti, numerosi ordinamenti, in particolare quelli caratterizzati da una Costituzione rigida, prevedono un organo *ad hoc* chiamato a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi che rappresentano la deliberazione parlamentare per eccellenza. Oltretutto, già in passato, la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare, seppure in sede di conflitto di attribuzione, sulle decisioni assunte dal Parlamento in attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Recentemente, è stato anche sollevato un conflitto di attribuzione relativamente a decisioni del Parlamento in applicazione dell'articolo 96 della Costituzione.

La procedura prevista dagli emendamenti da lui proposti è caratterizzata da un termine breve (quindici giorni) ed è limitata ai casi in cui la decisione non sia adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, che rappresenta un *quorum* particolarmente qualificato il quale, se raggiunto, non ammetterebbe possibilità di ricorso. La rimessione alla Corte costituzionale avviene su impulso di una minoranza qualificata (un decimo dei componenti), analoga a quella richiesta per la presentazione di una mozione di sfiducia o per rimettere alla discussione dell'Assemblea le delibere adottate dalla Giunta delle immunità parlamentari. È escluso invece il ricorso da parte del

magistrato, poiché si tratta di una decisione parlamentare, avulsa dalla *ratio* sottesa al criterio del *fumus persecutionis*, adottato dagli organi parlamentari competenti per le decisioni relative all'autorizzazione a procedere.

Osserva, inoltre, che l'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Governo deve intendersi in senso restrittivo, cioè quando la turbativa influisce sulla complessiva attività del Consiglio dei ministri e non solo su quella del singolo Ministro.

In caso di annullamento della decisione parlamentare, infine, la richiesta di sospensione del processo penale non può essere reiterata in alcuno stadio o grado del giudizio.

La senatrice BASTICO (PD) illustra gli obiettivi fondamentali degli emendamenti presentati dal suo gruppo, in coerenza con le considerazioni svolte nella discussione generale.

Contesta, innanzitutto, il fine del disegno di legge, ultimo passaggio di una vicenda legislativa travagliata, condizionata dalle censure della Corte costituzionale su iniziative di contenuto analogo e dalla dubbia costituzionalità della legge n. 51 del 2010 che ha riconosciuto, quale legittimo impedimento a comparire in udienza, l'attività dei membri del Governo.

Sottolinea l'assenza di un criterio oggettivo, tale da orientare le Camere nella decisione sulla sospensione del processo penale, e la mancata previsione di *quorum* rafforzati, per assicurare che le deliberazioni del Parlamento siano assunte da una maggioranza più ampia di quella governativa. Ne deriverebbe, a suo avviso, il rischio di decisioni arbitrarie.

Richiama gli emendamenti, presentati dal suo gruppo, diretti a prevedere un intervento della Corte costituzionale sulla deliberazione costituzionale, direttamente o su impulso di una minoranza qualificata, nonché quelli volti a limitare o a escludere la retroattività delle norme in esame e a salvaguardare gli interessi delle parti offese nel processo civile.

Infine, sottolinea l'opportunità di prevedere che l'interessato rinunci alla sospensione del processo anche successivamente alla decisione del Parlamento.

La senatrice ADAMO (PD) esprime forti riserve sul carattere non disponibile della sospensione del processo penale, che determina l'impossibilità, per l'interessato, di decidere se avvalersi o meno della protezione. Critica, inoltre, la mancata indicazione di un *quorum* deliberativo più elevato rispetto alla maggioranza semplice. In proposito, osserva che dovrebbe essere prevista una maggioranza più ampia di quella governativa per derogare a principi di rango costituzionale.

Ove si insistesse sulla previsione di una decisione a maggioranza semplice, a suo avviso, si dovrebbe prevedere la facoltà del giudice di opporsi alla decisione della Camera di appartenenza dell'imputato.

Il senatore PARDI (IdV) ribadisce la contestazione del suo gruppo circa la non compatibilità costituzionale del provvedimento. Esso, infatti, non tiene conto della giurisprudenza giurisdizionale, in base alla quale esistono limiti impliciti alla revisione della Costituzione, tra i quali è compreso il principio di uguaglianza. Quest'ultimo, essendo un principio supremo dell'ordinamento, non può essere derogato neanche da una legge di rango costituzionale.

Rileva, inoltre, che la vicenda della nomina (senza deleghe) del ministro Brancher, il quale ha immediatamente invocato il legittimo impedimento, salvo poi rinunciarvi in considerazione delle inevitabili conseguenze politiche e istituzionali conferma la convinzione circa l'inopportunità di introdurre un ulteriore privilegio per i membri del Governo.

Sottolinea la necessità di escludere la sospensione del processo penale nei riguardi del Presidente della Repubblica: si tratta di una copertura indebita e non richiesta, ideata per avallare la sottrazione del Presidente del Consiglio dei ministri e degli stessi Ministri ai loro obblighi verso l'amministrazione della giustizia, che postula una equiparazione incongrua tra il Capo dello Stato e i membri del Governo.

Illustra l'emendamento 1.17, diretto a escludere la sospensione del processo penale per i Ministri e le proposte volte a escludere la medesima sospensione, quando si tratti di reati particolarmente gravi. Richiama, in particolare, l'emendamento 1.8, che introduce la maggioranza dei due terzi per la deliberazione parlamentare. Altri emendamenti denunciano l'asistematicità delle disposizioni in esame rispetto alle disposizioni del codice di procedura penale; escludono la retroattività e la reiterabilità della richiesta di sospensione; ammettono la rinuncia da parte dell'interessato; confermano la validità e l'efficacia degli atti compiuti e dei documenti acquisiti prima della sospensione.

Infine, richiamando il principio *tempus regit actum*, si sofferma sulle proposte volte a escludere l'applicazione della sospensione ai procedimenti in corso ovvero a quelli che hanno avuto inizio nell'attuale legislatura.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione giustizia ha trasmesso il proprio parere. In considerazione del rilievo delle osservazioni ivi contenute, propone di fissare alle ore 13 di domani, mercoledì 7 luglio, un nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti esclusivamente alle disposizioni oggetto di quelle osservazioni e al relativo dibattito svolto presso la Commissione giustizia.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.